

La Consulta dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla quinta sezione del Consiglio di Stato in ordine alla legge regionale Sardegna in tema di disciplina provvisoria conseguente alla soppressione referendaria delle province

[Corte cost. 22 novembre 2016, n. 246 – Pres. Grossi, Est. Morelli](#)

Regioni a statuto speciale – Sardegna – Soppressione delle province – Disposizioni transitorie – Questione di illegittimità costituzionale – Inammissibilità.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), sollevata – in riferimento, rispettivamente, all'articolo 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (recante lo Statuto speciale per la Sardegna) ed agli articoli 1, 48 e 51 della Costituzione - nella parte in cui prevede che, nelle province soppresse a seguito dei referendum abrogativi, sono nominati commissari straordinari che assicurano, medio tempore, «la continuità dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province» e predispongono, entro sessanta giorni dall'insediamento, gli atti necessari per le procedure conseguenti alla successiva adottanda legge di riforma organica degli enti locali (1).

(1) I. Con l'ordinanza in epigrafe la Consulta dichiara inammissibili le questioni sollevate con ordinanza 14 aprile 2015 n. 1866 della quinta sezione del Consiglio di Stato.

In particolare, nell'ambito di un giudizio proposto dal Presidente di una delle province sarde soppresse, veniva dedotta sotto più profili l'illegittimità dell'estinzione dell'ente discendente dall'illegittimità costituzionale dell'abrogazione (per opera di referendum regionale) della legge regionale istitutiva delle province e della conseguente illegittimità della legge regionale recante la disciplina provvisoria.

Secondo l'ordinanza di rimessione, il referendum abrogativo di leggi e provvedimenti della Regione non era una fonte di diritto idonea, ai sensi della disposizione di rango costituzionale di cui all'art. 43, comma secondo, dello Statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna, a produrre l'effetto della modifica della circoscrizione provinciali, con conseguente illegittimità derivata degli atti legislativi e di quelli amministrativi connessi a tale abrogazione. Inoltre, la disciplina censurata comporterebbe un'inammissibile interruzione del mandato degli organi amministrativi in carica, in violazione dei principi di cui agli articoli 1, 48 e 51 della Costituzione.

La Consulta respinge le prospettazioni poste a base dell'ordinanza di rimessione richiamando la disciplina normativa presupposta, non tempestivamente censurata, in base alla quale gli organi in carica delle province soppresse all'esito dei referendum abrogativi erano già stati trasformati in organi di mera gestione provvisoria. L'inammissibilità delle questioni deriva, secondo la Consulta, dalla mancata censura dell'intero contesto normativo regionale e

procedimentale dal quale discende, in via immediata e diretta, la soppressione di tutte le province “ordinarie”.

II.- Sulla disciplina nazionale concernente il riordino delle province in enti di secondo livello (in particolare l. n. 56 del 2014 c.d. legge Del Rio), e le conseguenti riduzioni di spesa (in particolare l. n. 190 del 2014), si segnala:

- a) Corte cost., 16 giugno 2016, n. 143, in *Foro it.*, 2016, I, 2657, sui profili finanziari;
- b) Corte cost., 26 marzo 2015, n. 50, in *Giurisprudenza costituzionale* 2015, 2, 432, con note di BARTOLE, DE MARTIN, DI FOLCO E SERGES, sui profili ordinamentali;
- c) Cons. Stato, Sez. V, 10 luglio 2015, n. 3470, in *Foro it.*, 2015, III, 433, circa la permanenza in capo ai consiglieri provinciali della legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni a sostegno della presentazione di liste elettorali, prevista dall’art. 14, 1° comma, l. 53/90, anche dopo l’entrata in vigore della l. 56/14 e la conseguente trasformazione delle province in enti di secondo livello;
- d) Corte conti, Sez. aut., 29 ottobre 2013, n. 25, in *Foro it.*, 2013, 619, con nota di RICCI, sui divieti di assunzione di personale da parte delle province;
- e) T.a.r. per la Lombardia, Sez. III, 28 aprile 2016 (oggetto della News US in data 12 maggio 2016), che ha rimesso alla Corte costituzionale la q.l.c. concernente la mancata estensione del rito processuale elettorale alle elezioni per la costituzione del Consiglio metropolitano; sul punto v. l’art. 7, comma 8-*quater*, d.l. n. 168 del 2016, secondo cui: <<Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi e dei comuni, delle province, e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane>>;
- f) in dottrina, per un’illustrazione delle principali novità e dei più significativi profili problematici della l. 56/14, v. PIZZETTI, *La complessa architettura della l. n. 56 e i problemi relativi alla sua prima attuazione: differenze e somiglianze tra città metropolitane e province*, in www.astrid-online.it, 2014, fasc. 11; specificamente, sulla legittimazione all’autenticazione dei consiglieri, v. MARTINO, *Competenza dei consiglieri provinciali e comunali ad autenticare le firme per la presentazione di liste elettorali e delle candidature*, in *Comuni d’Italia*, 2013, fasc. 5, 53.